

2020/ NOTI R.G.N.R.
2025/ NOTI DIB



DEPOSITATA IN D~~el~~ sentenza N°
06/03/2026
LA SENTENZA N : DEL Del
06/03/2026
CAVALLARO ROMINA
10/03/2026 12:42



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Padova
SEZIONE PENALE UNICA

Composto dal Sig. Magistrato: **Dott. Ballarin Sara 0075 Giudice**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale contro:

, nato il a (PD), C.F. , residente
in (PD), Via , domiciliato in (PD), Via , difeso
dall' avvocato d'ufficio Luciano Alessandro del foro di Padova

LIBERO ASSENTE

Persone offese:

(Societa' Per Azioni)

, nato il a , residente in ,

1) Del reato di cui agli articoli 624, 61, numero 11 cp perché si impossessava, al fine di trarne profitto, della Carta carburante Eni numero intestata alla ditta

ed abbinata all'autovettura aziendale Toyota Yaris targata di sottraendola a
, dipendente della ditta quale, si era recato presso
l'autofficina per effettuare una manutenzione ordinaria della suddetta macchina lasciando la
tessera carburante nel vano portaoggetti.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera della recidiva di cui
all'articolo 99, comma uno, CP.

Padova, il 07.09.2020, (querela sporta il 16.09.2020).



2) Del reato di cui agli articoli 81 cpv. cp., 493 ter cp, perché con più azioni del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizzava, non essendone titolare, la Carta carburante Eni nr. _____ intestata alla ditta _____ per effettuare vari rifornimenti carburante, per un totale di 13 prelievi ed un ammontare complessivo di 784,47 €, presso la stazione Eni di via _____

Aggravante della recidiva di cui all'articolo 99, comma due, numero 1 cp
Padova, il 07.09.2020, 08.09.2020, 09.09.2020, 14.09.2020.

Con la partecipazione del Pubblico Ministero, dott.ssa Federica Riente.

Della Difesa dell'imputato, avv. Alessandro Luciano, del Foro di Padova, oggi sostituito dall'avv. Roberta Paesante giusta delega orale.

Le parti così concludono:

Il Pubblico Ministero chiede sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p per non aver commesso il fatto.

La Difesa: chiede sentenza di assoluzione ex art.530 c.p.p.; in subordine assoluzione ex art. 530, comma 2 c.p.p.; in via gradata tenuità del fatto; in via estremamente gradata minimo della pena con doppi benefici di legge.

MOTIVAZIONE

Con decreto regolarmente notificato _____ veniva citato a giudizio per rispondere dei reati indicati in epigrafe.

L'istruttoria dibattimentale, svolta in assenza dell'imputato, è consistita nell'acquisizione, su accordo delle parti ex art. 493, comma 3 c.p.p., dell'intero fascicolo del Pubblico Ministero.

All'udienza odierna, dichiarata esaurita l'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità degli atti acquisiti, si passava alla discussione nel corso della quale le parti rassegnavano le conclusioni in rubrica riportate.

L'espletata istruttoria non ha permesso di ricostruire in punto di fatto le vicende sottoposte all'esame di questo Giudice, sì da confermare l'ipotesi accusatoria formulata dall'Ufficio del Pubblico Ministero, al di là di ogni ragionevole dubbio.



Il quadro probatorio, benché fortemente indiziario, è rimasto insanabilmente contraddittorio e pertanto inidoneo a fondare la pronuncia di responsabilità ai sensi dell'art.192 co.2 c.p.p.

Si osserva tuttavia che "la prova indiziaria di cui al secondo comma dell'art.192 c.p.p. deve essere costituita da più indizi e non da uno solo di essi, e i molteplici indizi, nel loro insieme, devono essere univocamente concordanti rispetto al fatto da dimostrare, nonché storicamente certi e rappresentativi di una rilevante continuità logica con il fatto ignoto" (Cass.pen.sez.I 7027/2000).

Reputa questo Giudice che nel caso di specie il complesso delle acquisizioni dibattimentali non sia sufficiente e adeguato a fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato.

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia querela presentata da _____ in merito ad un furto dallo stesso patito di una tessera carburante (Carta carburante Eni nr. _____ intestata alla ditta _____) e associata alla vettura aziendale

Toyota Yaris tg _____ che custodiva all'interno del vano porta oggetti della propria vettura e che aveva lasciato per effettuare il tagliando presso l'autofficina _____ in Limena.

Lo stesso denunciante riferiva di essersi accorto dalla sparizione della carta in data 14.09.2020 quando, dopo essere tornato in possesso della macchina aziendale si era fermato ad un distributore per effettuare il rifornimento di benzina.

A seguito delle indagini i Carabinieri della Stazione di Limena provvedevano ad assumere a sit il titolare dell'autofficina, _____, il quale riferiva di essere stato contattato dal titolare della _____ che chiedeva spiegazioni in merito alla sparizione della carta carburanti con la quale erano stati effettuati ben 13 rifornimenti di benzina per un totale di euro 787, 47.

Il _____ riferiva che il _____ era un suo dipendente ma nulla poteva riferire in merito a detti rifornimenti.

Il _____ riferiva ai militari che in passato erano sparite delle tessere carburante e che un giorno aveva notato un suo ex collaboratore, _____ mentre si trovava seduto all'interno di una vettura parcheggiata nel piazzale dell'autofficina invece di lavorare sulla stessa e che per tutta risposta quest'ultimo gli aveva detto bruscamente che si trovava seduto solo perché gli piaceva la vettura e la voleva vedere.

Il _____, sentito anch'egli in data 26.09.2020 (e quindi qualche giorno dopo i fatti) a sit, riferiva di non lavorare più presso la _____ autofficina. Conosceva _____ in quanto collega. L'aveva visto una volta effettuare un rifornimento di benzina con una carta ma pensava fosse una aziendale. Non era in grado di riferire a quando risalisse detta circostanza.



Sempre in base alle sue dichiarazioni il avrebbe riversato in alcune taniche la benzina prelevata con carte carburanti; anche in questo non era in grado di contestualizzare l'evento.

I Carabinieri visionavano i varchi lettura targa del Comune di Limena per confrontare i transiti dell'autovettura Fiat Grande Punto targata utilizzata dal e intestata alla di lui compagna,

Gli stessi Militari, nelle conclusioni dell'indagine, ritenevano verosimilmente che nelle date di cui al capo di imputazione l'autovettura in uso al avesse effettuato una serie di rifornimenti presso un distributore Eni di via in Padova, sprovvisto di impianto di videosorveglianza e ipotizzavano che il presumibile tragitto effettuato dall'uscita dei varchi del Comune di Limena sino all'impianto Eni di via fosse compatibile con gli orari riportati nella tabella dei transiti delle telecamere con la lettura delle targhe poste per l'appunto nel varco del Comune di Limena.

Alla luce di quanto sopra si osserva che il quadro probatorio è rimasto insanabilmente contraddittorio (*rectius lacunoso*) in ordine alla riferibilità del reato di cui al capo di imputazione all'odierno imputato. Non è dunque possibile addivenire ad una pronuncia di condanna a carico del prevenuto che pertanto deve essere assolto dal reato contestato per contraddittorietà del quadro probatorio di natura prettamente indiziaria. Più che di elementi probatori, quindi, si può parlare di meri elementi indiziari che non consentono, però, di pervenire ad un giudizio di penale responsabilità degli odierni imputati al di là di ogni ragionevole dubbio.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, quindi, il quadro probatorio emerso non ha consentito di ritenere provata la riferibilità del fatto all'odierno imputato.

L'impianto accusatorio si basa esclusivamente sulle dichiarazioni rese dell'ex dipendente e dell'effettivo uso della carta carburante intestata alla .

Come più sopra evidenziato pur sussistendo forti elementi indiziari gli stessi non possono ritenersi univoci atteso che anche altri dipendenti avevano accesso all'area dell'officina e non vi è prova delle modalità di custodia della card prima della denuncia; né tantomeno presentano i caratteri della precisione, non essendo possibile collocare con certezza temporale la sottrazione; né tantomeno rivestono i carattere della concordanza in quanto nessun riscontro oggettivo collega i rifornimenti all'imputato.

L'accusa si fonda in larga parte su deduzioni presuntive non corroborate da elementi esterni ed obiettivi.

Anche con riguardo all'utilizzo successivo della carta, gli esiti istruttori non consentono di attribuirlo con certezza all'imputato, in quanto i rifornimenti registrati non sono riconducibili ad un



veicolo identificabile come nella disponibilità dell'imputato. Non essendo stata identificato l'utente della pompa, come ad esempio targhe, immagini, presenza di POS o telecamere.

La perquisizione effettuata nei confronti dell'imputato non ha permesso di rinvenire né la tessera, né copie o fotografie della stessa, né tantomeno le taniche che, in base a quanto riferito dal sarebbero state usate dal per effettuare i rifornimenti.

L'utilizzo della card, infatti, potrebbe essere stato effettuato da chiunque avesse avuto la materiale disponibilità della tessera, una volta sottratta dall'area dell'autofficina frequentata da tutti i dipendenti della stessa.

Il quadro indiziario emerso non consente quindi di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, nella materiale, sottrazione della tessera carburante ad opera dell'imputato, nell'utilizzo della stessa.

Gli elementi acquisiti restano sul piano del mero sospetto inidoneo sostenere una pronuncia di condanna ai sensi degli articoli 192, comma 2 e 530, comma 2 cpp.

L'oscurità della vicenda sconta necessariamente una carenza investigativa che non può certo essere supplita al dibattimento, fase deputata alla valutazione delle prove e non certo alla ricerca delle fonti di prova, attività che trova la sua naturale collocazione in ben altro contesto procedimentale.

Il quadro accusatorio, pertanto, più che basarsi su elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, appare essersi arrestato alla soglia di una mera ipotesi insuscettibile di per sé di corroborare la prova logica necessaria ad un'affermazione di penale responsabilità.

L'imputato deve quindi essere mandato assolto dal reato contestato con la formula di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, comma 2 c.p.p.

Assolve dal reato lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Motivazione contestuale.

Padova, 06.03.2026

Il Giudice
Dott.ssa Sara Ballarin



FIRMATO E DEPOSITATO
il 06/03/2026 alle ore 13:07
BALLARIN SARA 0075